

ENZO CAPALOZZA

**ALCUNE CONSIDERAZIONI
D'INSIEME E DI DETTAGLIO
SUI REATI DI PRE-STAMPA, DI POST-STAMPA
E COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA**

SOMMARIO: 1. Lacunosità e frammentarietà del diritto penale della stampa. — 2. La classificazione dei reati che si richiamano alla stampa. — 3. Cenni sulla speciale disciplina in linea di responsabilità, di regime processuale, di garanzie patrimoniali, e sulle conseguenze civilistiche dei reati commessi col mezzo della stampa. Difficoltà di catalogazione nei tre gruppi di reati che si richiamano alla stampa. — 4. A) I reati di pre-stampa. B) I reati di post-stampa. C) Esclusione dai reati di post-stampa di quelli in cui lo stampato sia l'oggetto (materiale) della condotta illecita. D) I reati commessi col mezzo della stampa. — 5. Il concetto di « pubblicazione »: contrasti e puntualizzazioni. — 6. Pubblicazioni oscene: art. 528 cod. pen. Gli art. 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Pubblicazioni indecenti: art. 725 cod. pen. — 7. I reati di post-stampa negli artt. 528 cod. pen., 14 e 15 legge sulla stampa, e 725 cod. pen. — 8. Il concetto di « fabbricazione » di stampe oscene allo scopo di divulgarle e il soggetto attivo del reato. La « fabbricazione », reato commesso col mezzo della stampa. — 9. I reati commessi col mezzo della stampa in funzione dell'oggettività giuridica della tutela penale nel pensiero del Nuvolone. Critica. — 10. Tutela giuridico-penale e mezzo del reato. — 11. L'orientamento della Cassazione. Critica.

1. Il diritto penale della stampa (sostantivo e processuale) continua ad essere incompleto, sparpagliato, in molti punti mancante dei necessari collegamenti ⁽¹⁾.

La legge 8 febbraio 1948, n. 47, niente altro che uno stralcio contingente ⁽²⁾, discusso con attento esame, ma senza una visione organica d'insieme, dall'Assemblea Costituente ⁽³⁾ e destinato alla urgente sostituzione di norme antecedenti, è ancora, a distanza di tanti anni, il più importante strumento normativo

⁽¹⁾ Così P. NUVOLONE, *Reati di stampa*, Milano, 1951, pag. 202.

⁽²⁾ Si tratta dello stralcio — deliberato dall'Assemblea Costituente il 12 gennaio 1948 — del disegno di legge n. 15, presentato il 29 marzo 1947.

⁽³⁾ *Atti dell'Assemblea Costituente*, Discussioni, 12 gennaio 1948, pag. 3606 e segg.; 13 gennaio, pag. 3639 e segg.; 14 gennaio, pag. 3666 e segg.; 15 gennaio, pag. 3692 e segg.; 16 gennaio, pag. 3726 e segg.; 17 gennaio, pag. 3755; 19 gennaio, pag. 3759; 20 gennaio (pom.), pagg. 3799-3800.

Cfr. M. RUINI, *Il diritto di stampa nella Costituzione*, Milano, 1952, pag. 41; C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa*, Roma, 1960, pag. 17.

di attuazione di quell'art. 21 della Costituzione ⁽⁴⁾, che, tormentatissimo nel suo processo di gestazione e di formulazione ⁽⁵⁾, reclamava (e reclama) un testo integrale e bene assestato ⁽⁶⁾, tanto più indispensabile, in quanto, nel diritto penale della stampa, «una parte delle fonti giace al di qua e un'altra al di là di una decisiva linea istituzionale: quella che seguì il passaggio da un regime politico ad un altro notevolmente diverso» ⁽⁷⁾.

Vi è stato, bensì, un cospicuo intervento legislativo di riforma, per impulso della Corte Costituzionale ⁽⁸⁾, mosso dall'intento di rispettare il principio generale dell'art. 27, primo comma, della Costituzione; epperò la legge 4 marzo 1958, n. 127, modificando gli artt. 57 e 58 cod. pen., difficilmente si sottrae alla critica di aver eretto, per il direttore, l'editore e lo stampatore, una responsabilità della quale non è facile cogliere gli esatti termini e che è, in sostanza, obiettiva, pur conducendo a rispondere del fatto a titolo di colpa (si potrebbe chiamarla «responsabilità obiettiva colposa») ⁽⁹⁾.

⁽⁴⁾ Sulla interpretazione «individualistica» del diritto sancito nell'art. 21, cfr. C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, pagg. 5 e segg. 48 e segg.

⁽⁵⁾ *Atti dell'Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione*, I Sottocommissione, 26-27 settembre, 1° ottobre 1946, pag. 129 e segg.; *Commissione per la Costituzione*, Adun. plen., Discussioni, 25 gennaio 1947, pag. 173 e segg.; Discussioni, 14 aprile 1947 (ant.), pag. 2805 e segg.; (pom.), pag. 2849 e segg.; 15 aprile 1947 (ant.), pagg. 2863-2964. Cfr. M. RUINI, *Il diritto di stampa ecc.*, cit., *passim*.

⁽⁶⁾ Cfr. P. NUVOLONE, *Reati di stampa* cit., pagg. 202-204.

⁽⁷⁾ P. NUVOLONE, op. e l. ult. cit.; P. VIRGA, *Diritto costituzionale*, Milano, 1967, pag. 582 e segg. È giurisprudenza costante che gli obblighi imposti dalle leggi sulla stampa non incidono sulla libertà di stampa e non comportano una preventiva censura sul contenuto dello stampato: Cass. 11 marzo 1963, in *Giust. Pen.*, 1963, II, col. 940, n. 1396; Cass. 14 ottobre 1964, *ivi*, 1965, col. 801, n. 1011; Cass. 25 ottobre 1965, *ivi*, 1967, II, col. 619 e segg.

⁽⁸⁾ Sent. 15-23 giugno 1956, n. 3, in *Riv. It. Dir. Pen.*, 1956, pag. 455, con nota di M. Gallo, e in *Giur. Cost.*, 1956, pag. 568, con ampi richiami di dottrina e di giurisprudenza.

⁽⁹⁾ Sulla espressione «a titolo di colpa», cfr. gli acuti rilievi di G. D. PISAPIA, *La nuova disciplina della responsabilità per reati commessi a mezzo*

E il disordine ha manifestazioni clamorose, che, *ratione sedis*, potrebbero dirsi auliche: l'art. 621 cod. proc. pen. contiene, nel titolo, una limitazione alla stampa periodica, che viceversa, scompare nel testo; e l'art. 58 cod. pen., malgrado lo sdoppiamento dell'art. 57, con la creazione dell'art. 57-bis

della stampa, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1958, pagg. 319-321 e nota 19, e bibliografia *ivi*. V. anche *Id.*, *l. cit.*, pag. 323: «La soluzione (...) seguita dalla nuova legge andrebbe integrata, precisando che la responsabilità del direttore debba essere accompagnata dall'accertamento del dolo o della colpa (secondo il criterio già seguito, su questo punto, dal Progetto del 1956). Resterebbe però sempre, in tal caso, l'anomalia di punire il direttore responsabile per un fatto diverso da quello da lui commesso (o, almeno, con una pena prevista per un fatto diverso, sia pure diminuita); ed inoltre l'incongruenza teorica di punirlo, a titolo di colpa, per un fatto eventualmente previsto dalla legge solo nella forma dolosa (si pensi, per fare l'esempio più frequente, alla diffamazione a mezzo della stampa)». Cfr. R. PANNAIN, *La responsabilità penale per i reati commessi col mezzo della stampa*, in *Arch. Pen.*, 1958, I, pag. 210 e segg.; P. NUVOLONE, *La responsabilità penale del direttore di giornale nel quadro della teoria della colpa*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1966, pag. 1125 e segg.; G. BETTIOL, *Diritto Penale*, Padova, 1966, pag. 412, è (moderatamente) critico: «La stranezza consiste solo nella responsabilità colposa del direttore anche per un reato doloso commesso dall'autore, al posto di una più logica responsabilità per un reato *sui generis*».

Già P. NUVOLONE, *Reati di stampa cit.*, pagg. 204-205, aveva osservato: «L'in-tuizione relativa ad una responsabilità colposa merita di non essere perduta: solamente l'idea va sviluppata, stabilendo, da un punto di vista generale, la punibilità a titolo di colpa per tutti i reati di stampa, la cui natura non contraddica assolutamente all'essenza del delitto colposo. E va integrata, stabilendo l'obbligo della firma di tutti gli articoli pubblicati dai giornali. L'esigenza della tutela potrà così collegarsi meglio con l'esigenza della giustizia; e sarà possibile fondare il giudizio di responsabilità sulle regole normali del concorso».

La Corte Cost. ha emesso pronuncia positiva di costituzionalità sulla legge n. 127 del 1958: sentenza 21 giugno 1960, n. 44, in *Giust. Pen.*, 1960, I, col. 325.

Cfr., da ultimo, Cass. 14 gennaio 1966, in *Cass. Pen. Mass. annot.*, 1966, pag. 1166, n. 1821: «L'art. 57 cod. pen. (nel testo sostituito dalla legge 4 marzo 1958, n. 127) applicabile fuori dei casi di concorso, configura a carico del direttore responsabile, per i reati commessi con il mezzo della stampa periodica, una responsabilità per un reato proprio e autonomo, punito a titolo di colpa, di cui l'illecito commesso mediante la pubblicazione costituisce l'evento. La predetta responsabilità per colpa trova rispondenza in altri casi (artt. 254, 335, 350, 387 cod. pen.) in cui il contributo causale apportato alla produzione dell'evento di un reato doloso da parte di un soggetto qualificato per una particolare funzione che comporti determinati doveri, dà luogo ad una autonoma figura di reato colposo» (V., *ivi*, la motivazione della sentenza, precedenti giurisprudenziali e dottrina).

(legge n. 127 del 1958), continua a parlare di « disposizione dell'articolo precedente », anzichè delle « disposizioni dei due precedenti articoli » ⁽¹⁰⁾.

2. Di grande importanza è la classificazione dei reati che si richiamano alla stampa.

Essi si snodano in tre distinte categorie: reati di stampa, reati di post-stampa e reati commessi col mezzo della stampa.

Sono reati di pre-stampa sia quelli che « si consumano interamente in un momento anteriore alla stampa », sia quelli « per la cui punibilità la stampa è condizione essenziale, pur essendosi l'omissione esaurita in un momento anteriore ». I primi sono « omissioni pure (in genere, di formalità amministrative) »; i secondi « omissioni a correlazione attiva », in cui « l'illecito si può configurare come un'azione (stampa) mancante di un requisito di legge » ⁽¹¹⁾.

Sono reati di post-stampa quelli « il cui *iter* si inizia e si consuma posteriormente alla stampa », la quale « costituisce un presupposto dell'azione, ma rimane fuori, come tale, dal campo della illiceità specifica »: e si dice specifica, dappoichè « lo stampato può essere già di per sè illecito, riguardo al suo contenuto ». In altre parole, nei reati di post-stampa, « la stampa è un presupposto dell'azione criminosa, un *quid* che viene prima del reato » ⁽¹²⁾.

Sono reati commessi col mezzo della stampa quelli che « ledono determinati beni giuridici attraverso l'attività pubblicistica » e nei quali « l'*iter criminis* si svolge con l'azione della stampa » ⁽¹³⁾ e, più precisamente, nei quali il soggetto attivo si

⁽¹⁰⁾ Cfr. R. PANNAIN, *La responsabilità penale ecc. cit.*, pag. 218.

⁽¹¹⁾ P. NUVOLONE, *Reati di stampa cit.*, pag. 144. Cfr. anche C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa cit.*, pag. 196; V. MANZINI, *Trattato di dir. pen., it.*, vol. II, Torino, 1961, pag. 539.

⁽¹²⁾ P. NUVOLONE, *op. ult. cit.*, pag. 144 e nota 2, pag. 162.

⁽¹³⁾ P. NUVOLONE, *op. ult. cit.*, pag. 144. Sulla distinzione dei reati che si richiamano alla stampa, cfr. Cass. 7 ottobre 1955, in *Giust. Pen.*, 1956, III, col. 340; Cass. 9 marzo 1960, *ivi*, 1961, II, col. 49; Cass. 16 dicembre 1960, in *Cass. Pen.*

avvale del mezzo della stampa per la illecita manifestazione del pensiero.

3. I reati commessi col mezzo della stampa hanno una loro disciplina speciale e riservata.

a) Quanto alla responsabilità, sono soggetti agli artt. 57, 57-bis e 58 del codice, modificato dalla legge n. 127 del 1958.

b) Data la diversa natura psico-obiettiva dell'illecito dell'autore e dell'illecito del direttore, dell'editore e dello stampatore, non si estende a questi la querela, l'istanza o la richiesta presentata contro quello; però le ragioni dell'autonomia cedono ad intuitive esigenze di politica criminale — sicchè riemerge l'effetto estensivo degli artt. 123, 129 e 130 cod. pen. — allorchè la querela, l'istanza o la richiesta è presentata contro il direttore, l'editore o lo stampatore (art. 58-bis, primo e secondo comma, cod. pen. modificato) ⁽¹⁴⁾. L'autorizzazione a procedere, che sia necessaria per l'autore, ha una funzione condizionante anche rispetto al direttore, all'editore e allo stampatore, salvo che sia stabilita per le qualità o condizioni personali dell'autore (art. 58-bis, terzo comma) ⁽¹⁵⁾.

Mass. annot., 1961, pag. 142, n. 305; Cass. 4 dicembre 1962, *ivi*, 1963, pag. 295, n. 467; P. NUVOLONE, *op. ult. cit.*, pag. 143 e segg.; R. PANNAIN, *Manuale di dir. penale - Parte generale*, Torino, 1962, pag. 413; C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa cit.*, pag. 589.

È da avvertire, però, che la tripartizione è della dottrina, più che della giurisprudenza, la quale generalmente conosce i reati di stampa e i reati commessi col mezzo della stampa.

⁽¹⁴⁾ Esatta l'applicazione del principio in tema di remissione. V. Cass. 14 gennaio 1966, in *Giust. Pen.*, 1966, II, col. 777: « La remissione della querela nei confronti del direttore responsabile del periodico, a mezzo del quale fu commesso reato di diffamazione, non si estende all'autore della propalazione, qualora il predetto direttore sia chiamato a rispondere a titolo autonomo di colpa ».

⁽¹⁵⁾ Sull'art. 313, primo, secondo e terzo comma, cod. pen. e sul contrasto relativo all'effetto estensivo o meno dell'autorizzazione a procedere, v. in generale: R. PIETRONI, *Divisibilità o indivisibilità dell'autorizzazione a procedere*, in *Arch. Pen.*, 1951, I, pag. 296 e segg. Cfr., da ultimo, G. TRANCHINA, *L'autorizzazione a procedere*, Milano, 1967, pagg. 155-156. In giurisprudenza: Cass. Sez. Un. 18 novembre 1958, in *Giust. Pen.*, 1959, II, col. 321; Cass. 8 febbraio 1963, in *Cass. Pen. Mass. annot.*, 1963, pagg. 430, n. 730.

c) Coerentemente alla struttura e alla logica dei reati, la prova liberatoria è ammessa per il direttore, l'editore e lo stampatore, nei casi in cui essa è consentita all'autore della diffamazione (art. 596-bis cod. pen. modificato)⁽¹⁶⁾.

d) Sono di competenza del tribunale (se non rientrano in quella della corte di assise) e richiedono il rito direttissimo e la pronuncia della sentenza entro un mese dalla presentazione della querela o della denuncia (art. 21, primo, terzo e quarto comma, della legge n. 47 del 1948)⁽¹⁷⁾.

e) Postulano l'obbligatorietà della pubblicazione (completa o per estratto) della sentenza di condanna, se si tratta di

⁽¹⁶⁾ Sui rapporti tra la diffamazione e il diritto di cronaca, v. Cass. 4 giugno 1965, in *Cass. Pen. Mass. annot.*, 1966, pag. 1001, n. 1553, e Cass. 14 gennaio 1966, *ivi*, pag. 1005, n. 1554, con ampi richiami di giurisprudenza e di dottrina.

⁽¹⁷⁾ Il secondo comma, per il quale « non è consentita la rimessione del procedimento al pretore », ha perduto ogni valore pratico a seguito della sentenza 3 luglio 1962, n. 88, della Corte Cost., che ha ritenuto costituzionalmente illegittima per tutti i reati la proroga della competenza (in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1962, pag. 868 e segg., con nota di G. FOSCHINI, *Monito ai giudici: giurisdizione e burocratizzazione*).

Il prescritto termine di un mese è, tuttavia, semplicemente ordinatorio: cfr. Cass. 30 giugno 1958, in *Giust. Pen.*, 1958, III, col. 673, n. 704; *Id.*, 9 maggio 1961, in *Cass. Pen. Mass. annot.*, 1961, pag. 765, n. 1624; *Id.* 7 maggio 1962, *ivi*, 1963, pag. 769, n. 1384; *Id.* 13 febbraio 1963, *ivi*, 1963, pag. 294, n. 466.

In dottrina: A. SANTORO, *Manuale di diritto processuale penale*, Torino, 1954, pag. 611; C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa cit.*, pag. 237; *Id.*, voce *Stampa*, in *Enc. Forense*, vol. VII, Milano, 1962, pagg. 227-228. V. anche E. CAPALAZZA, *Annotazioni sul procedimento direttissimo e suoi sviluppi legislativi, in Scritti giuridico-penali*, Padova, 1962, pagg. 464-465.

Per alcune questioni sul procedimento direttissimo, v. da ultimo: F. CORDEO, *Procedura Penale*, Milano, 1966, pagg. 439-450.

Contro l'adottabilità di provvedimenti che portino il giudice a liberarsi del processo, eludendo le esigenze di sollecita definizione che il legislatore ha inteso soddisfare, cfr. Cass. 16 luglio 1963, in *Cass. Pen. Mass. annot.*, 1964, pag. 600, n. 1015; Cass. 5 febbraio 1964, *ivi*, 1965, pag. 749, n. 1327; Cass. 17 giugno 1964, *ivi*, 1966, pag. 139, n. 174. V. anche, in dottrina: GIU. SABATINI, *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, Torino, 1956, pag. 192; C. MASSA, *Considerazioni in tema di procedimento direttissimo*, in *Riv. Dir. Proc. Pen.*, 1957, pag. 253; G. LOZZI, *I limiti cronologici della fase predibattimentale*, Milano, 1963, pag. 116.

stampa periodica: ed il direttore responsabile è tenuto ad eseguirla gratuitamente (art. 9 stessa legge) ⁽¹⁸⁾.

Vi sono, poi, altre conseguenze sul piano civilistico.

Per l'art. 621 cod. proc. pen., « le macchine, i caratteri e gli altri oggetti della tipografia in cui fu eseguito lo stampato col mezzo del quale fu commesso il reato costituiscono di diritto garanzia del pagamento dei crediti indicati nell'art. 189 c.p., salvi i privilegi derivanti dal contratto di lavoro o da quello di fornitura delle macchine » ⁽¹⁹⁾.

L'art. 11 della legge n. 47 del 1948 detta che per tutti i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in via solidale con gli autori e tra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore ⁽²⁰⁾.

E l'art. 12 della stessa legge prevede una riparazione a se stante « oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 cod. pen. », per la diffamazione commessa col mezzo della stampa. Si tratta di un supplemento al normale ristoro e non di un sostitutivo di esso, siccome risulta dalla lettera della norma: « oltre » vale « in aggiunta » al risarcimento (che è già comprensivo dei danni patrimoniali ed extra-patrimoniali) ⁽²¹⁾.

Poichè, ripetesi, la disciplina speciale su accennata (in linea di responsabilità, di procedibilità, di competenza, di for-

⁽¹⁸⁾ Cfr. C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa cit.*, pag. 238 e segg.; *Id.*, voce *Stampa cit.*, pagg. 229-230. Sugli effetti penali in genere, v. R. FANNAIN, *Le incapacità giuridiche quali effetti — penali o no — delle sentenze penali*, Napoli, 1938, *passim*; G. GUADAGNO, voce *Effetti penali della condanna*, in *Enc. Forense cit.*, vol. III, 1958, pagg. 413-414.

⁽¹⁹⁾ Cfr. GIU. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, Torino, 1953, pag. 856; C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa cit.*, pagg. 230-231. V. *supra*, al § I.

⁽²⁰⁾ Cfr. P. NUVOLONE, *Reati di stampa cit.*, pag. 177; C. CANTARANO, voce *Stampa cit.*, pag. 227.

⁽²¹⁾ Cfr. E. CAPALAZZA, voce *Parte civile*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XII, Torino, 1965, pag. 468. Per un errore tipografico è citato l'art. 9, anzichè l'art. 12 della legge speciale (anche nel n. 4 del Sommario). V. per una vivace critica alla disposizione: A. JANNITTI PIROMALLO, *La legge sulla stampa*, Roma, 1957, pag. 119 e segg.

me e termini del procedimento, di effetti penali e di altre conseguenze patrimoniali), è attribuita solo ai reati commessi col mezzo della stampa, è assai importante che alla classificazione concettuale faccia seguito la catalogazione organica, cioè il raggruppamento, in ciascuna categoria, delle varie ipotesi di illecito. È qui che sorgono difficoltà e contrasti, anche perchè le linee di demarcazione non sono nette: anzi, talvolta, si presentano tortuose, potendo correre all'interno di una stessa norma, nel senso che le fattispecie (astratte) che la norma descrive non sempre sono riconducibili ad un'unica categoria.

La elencazione, a cui siamo per apprestarci, non vuole e non può essere tassativa, bensì (largamente) esemplificativa.

4. A) Sono reati di pre-stampa: a) l'esercizio di qualunque processo tecnico di stampaggio senza la licenza dell'autorità o senza l'osservanza delle prescrizioni della legge: art. 662 cod. pen. e art. 111 T.U. di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 ⁽²²⁾; b) l'omessa registrazione del giornale o di altro periodico; l'omessa o infedele indicazione nello stampato non periodico dell'editore e dello stampatore: art. 16 legge 8 febbraio 1948, n. 47 ⁽²³⁾; c) l'omessa dichiarazione dei mutamenti ai

⁽²²⁾ Cfr. V. MANZINI, *Trattato ecc.*, vol. II cit., pag. 589. Per i confronti con l'art. 1 legge n. 47 del 1948, v. C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa* cit., pagg. 136-137.

È qui che si colloca opportunamente l'indagine sul concetto di stampatore, tenuto, a mente dell'art. III del T.U. di pubblica sicurezza, a munirsi della licenza del questore: cfr. C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa*, cit., pag. 147.

È pacifico che « per stampatore si intende — anche agli effetti dell'art. 57 bis cod. pen. — l'imprenditore (persona fisica, ente collettivo o persona giuridica) della industria di stampaggio: non importa se materialmente non esegua il lavoro »: C. CANTARANO, *op. e l. ult. cit.* Cfr. anche P. NUVOLONE, *Reati di stampa* cit., pag. 192; Cass. 5 luglio 1965, in *Cass. Pen. Mass. annot.*, 1966, pag. 641, n. 1039: « (...) Per stampatore si intende non già la persona che materialmente aziona la macchina, ma il titolare dell'impresa, cioè colui che organizza e controlla l'attività produttiva ».

⁽²³⁾ È giurisprudenza costante che « l'indicazione di un partito politico come autore o ispiratore degli stampati non può ritenersi sufficiente all'assolvimento delle prescrizioni della legge, in quanto un partito politico non si identifica

dati richiesti per la registrazione; la continuata pubblicazione dopo il rifiuto dell'annotazione dei mutamenti stessi: art. 18 legge n. 47 del 1948; d) la falsa dichiarazione nella registrazione dei periodici: art. 19 stessa legge ⁽²¹⁾; e) le omissioni, inesattezze e difformità previste nell'art. 17 stessa legge; f) l'omessa inserzione, nei periodici, di risposte e rettifiche e di sentenze di condanna: artt. 8 ⁽²⁵⁾ e 9 stessa legge ⁽²⁶⁾.

B) Tra i reati di post-stampa vanno compresi: a) la vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro: art. 352 cod. pen. ⁽²⁷⁾; b) la divulgazione di stampa clandestina: art.

come una precisa persona fisica, che per legge sia tenuta a rispondere di eventuali lesioni di diritto o di reati con essi commessi»: Cass. 25 ottobre 1965 citata nella nota 7. Era stata sollevata l'eccezione di illegittimità costituzionale, quanto alle leggi 2 febbraio 1939, n. 374, e 8 febbraio 1948, n. 47, sotto il profilo degli obblighi anagrafici ed amministrativi, che importerebbero una preventiva censura sul contenuto degli stampati non periodici, in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, ma la Cassazione l'ha più volte respinta, ritenendo, rettamente, quegli obblighi rivolti alle esigenze dell'individuazione dell'autore e dello stampatore, ai fini di un eventuale perseguimento di responsabilità civile o penale: v. ancora la nota 7.

⁽²⁴⁾ Cfr. C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa* cit., pagg. 179-180.

⁽²⁵⁾ Cfr. C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa* cit., pag. 180 e segg. Per la giurisprudenza, v. Cass. 4 dicembre 1962, in *Cass. Pen. Mass. annot.*, 1963, pag. 295, n. 467.

⁽²⁶⁾ Anche questo illecito, che ha dei punti di contatto con la infrazione non penale dell'art. 615, primo comma, cod. proc. pen., consiste nell'inosservanza di un adempimento afferente alla disciplina della stampa e va, perciò, considerato alla stessa stregua della violazione all'art. 8 e inquadrato tra i reati di pre-stampa.

⁽²⁷⁾ Cfr. Cass. 16 dicembre 1960, in *Cass. Pen. Mass. annot.*, 1961, pag. 142, n. 305. Però la motivazione, *ivi*, non è convincente: essa attribuisce il reato alla competenza pretoria solo perchè il testo dell'art. 352 cod. pen. non fa particolare menzione di scritti o disegni stampati e perchè è punito con identica sanzione il fatto della affissione abusiva, tanto nel caso che essa abbia per oggetto scritti o disegni che siano stati prodotti con mezzi tipografici o con mezzi meccanici o chimici, quanto nel caso che gli scritti o disegni siano stati creati con un procedimento diverso. La ragione è un'altra, ed è che si tratta di un reato di post-stampa. D'altronde, poichè la stampa o stampato può essere ottenuto « con qualsiasi mezzo meccanico o fisico-chimico », la nozione ha una indefinita vastità e « non è suscettiva di diventare in avvenire inadeguata alle nuove situazioni che potranno determinarsi per il progresso della tecnica nel campo della meccanica, della fisica e della chimica »: C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa* cit., pag. 135.

663-bis cod. pen. ⁽²⁸⁾; c) l'affissione di scritti o disegni (a stampa) fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente: art. 113, quinto comma, T.U. di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 ⁽²⁹⁾ e art. 2 legge 23 gennaio 1941, n. 166 ⁽³⁰⁾; d) la vendita di scritti o disegni (stampati) senza la previa iscrizione in registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza: art. 121 T.U. n. 773 del 1931 ⁽³¹⁾; la violazione delle formalità di consegna degli stampati: art. 1 legge 2 febbraio 1939, n. 734, modificato dall'art. 1 d. lg. lgt. 31 agosto 1945, n. 660) ⁽³²⁾; f) l'abusivo collocamento o l'affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni (a stampa), che danneggiano l'aspetto,

⁽²⁸⁾ Cfr. GIU. SABATINI, *Le contravvenzioni nel codice penale vigente*, Milano, 1961, pag. 367 e segg.

⁽²⁹⁾ Cfr. GIU. SABATINI, *op. ult. cit.*, pag. 360 e segg. Come è noto, la Corte Cost., con sentenza 14 giugno 1956, n. 1, in *Giur. Cost.*, 1956, pag. 1 e segg., ha dichiarato « costituzionalmente illegittimi i commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 113 T.U. di pubblica sicurezza e, di conseguenza, l'art. 1 d. lg. lgt. 8 novembre 1947, n. 1382, in quanto, per la loro indeterminatezza originaria, lasciano sussistere una eccessiva estensione ai poteri discrezionali, non essendo delineata la sfera entro la quale debbono essere contenuti l'attività di polizia e l'uso dei poteri di questa ».

⁽³⁰⁾ V. Cass. 14 aprile 1958, in *Giust. Pen.*, 1959, II, col. 41; Cass. 19 ottobre 1962, *ivi*, 1963, II, col. 598, n. 851: « L'affissione di stampati ovvero l'apposizione di scritte fuori dei luoghi appositamente destinati rientra nella previsione dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 166; ed è punita con la sola ammenda. Il richiamo all'art. 663 cod. pen. è esclusivamente fatto *quoad poenam*, originariamente nella sola ammenda, e, quindi, non è applicabile il rafforzamento sanzionatorio disposto dal decreto 8 novembre 1947, n. 1382 ».

⁽³¹⁾ Cfr. C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa cit.*, pag. 154 e segg.

⁽³²⁾ Cfr. A. JANNITTI PIROMALLO, *La legge sulla stampa cit.*, pag. 60. V. anche la nota 23. Per la Cass. 14 febbraio 1966, in *Cass. Pen. Mass. annot.*, 1966, pag. 1166, n. 1820, « assoggettati all'obbligo della registrazione e dell'invio di esemplari al Prefetto e alla Procura della Repubblica, a norma dell'art. 1 legge 2 febbraio 1939, n. 374, sono non soltanto gli stampati destinati al pubblico in genere, ma anche quelli, compresi i volantini ciclostilati, destinati ad una determinata cerchia di persone non nominativamente indicate ». In sostanziale conformità: Cass. 14 maggio 1960, in *Giust. Pen.*, 1961, II, col. 359, n. 462; Cass. 1° marzo 1961, in *Cass. Pen. Mass. annot.*, 1961, pag. 888, n. 1841; Cass. 23 maggio 1962, *ivi*, 1963, pag. 210, n. 311.

Circa il principio per cui la legge n. 374 del 1939 non è stata abrogata dalla legge n. 47 del 1948, v. Cass. 11 marzo 1963, citata nella nota 7.

il decoro o il pubblico godimento degli immobili di interesse artistico: art. 60 legge 1° giugno 1939, n. 1089 ⁽³³⁾; g) la diffusione, la vendita o la messa altrimenti in commercio di una opera altrui: art. 171, legge 22 aprile 1941, n. 663 ⁽³⁴⁾; h) l'omissione dell'avviso all'autorità di pubblica sicurezza dell'affissione del giornale murale a copia unica: art. 10, secondo comma, legge n. 47 del 1948 ⁽³⁵⁾; i) l'affissione di stampati, giornali o manifesti di propaganda elettorale da parte di chi non ne ha titolo: art. 8, primo comma, ultima ipotesi, legge 4 aprile 1956, n. 212 ⁽³⁶⁾; l) l'affissione di giornali o manifesti di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi: art. 8, quarto comma, legge n. 212 del 1956 ⁽³⁷⁾; m) l'affissione di stampati, giornali o manifesti di propaganda elettorale nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni: art. 9, primo comma, legge n. 212 del 1956 ⁽³⁸⁾.

C) Non sono ascrivibili al novero dei reati di post-stampa (ed esulano dalla tripartizione dei reati che si richiamano alla stampa) quelli in cui lo stampato è l'oggetto (materiale) dell'illecito, vuoi allorquando, mediante lo stampato, venga esplicata una pubblica funzione o il magistero ecclesiastico o un qualsivoglia diritto del privato (art. 664 cod. pen.) ⁽³⁹⁾ o il

⁽³³⁾ GIU. SABATINI, *Le contravvenzioni ecc. cit.*, pag. 367.

⁽³⁴⁾ Il reato si concreta anche nella abusiva riproduzione o trascrizione che, se consiste in una pubblicazione, integra un reato commesso col mezzo della stampa: cfr. App. Roma 26 maggio 1959, ordin. pubblicata in G.U. 11 luglio 1959, n. 164; e Corte Cost. 21 giugno 1960, n. 44, citata nella nota 9.

⁽³⁵⁾ Cfr. A. JANNITTI-PIROMALLO, *La legge sulla stampa cit.*, pag. 98 e segg.

⁽³⁶⁾ Cfr. M. MAZZANTI, *I reati elettorali*, Milano, 1956, pag. 41 e segg. V., anche per i rapporti con l'art. 20 della legge n. 47 del 1948: C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa cit.*, pagg. 193-194.

⁽³⁷⁾ Cfr. M. MAZZANTI, *op. ult. cit.*, pag. 49 e segg. La Corte Cost., con sentenza 4-16 luglio 1964, n. 48, in *Giust. Pen.*, 1964, I, col. 240 e segg., ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8, quarto comma, della legge n. 212 del 1956, in riferimento all'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione.

⁽³⁸⁾ Cfr. M. MAZZANTI, *op. ult. cit.*, pag. 58 e segg.

⁽³⁹⁾ Cfr. GIU. SABATINI, *Le contravvenzioni ecc. cit.*, pag. 370 e segg.

diritto costituzionale di libertà di stampa (art. 20 legge 8 febbraio 1948, n. 47) ⁽⁴⁰⁾ o il diritto politico di propaganda elettorale (art. 8, primo comma, legge 4 aprile 1956, n. 212 nell'ipotesi di sottrazione o distruzione di stampati, giornali o manifesti, in occasione di consultazioni elettorali, o il loro distacco, lacerazione o procurata illeggibilità ⁽⁴¹⁾; vuoi allorquando l'azione contro lo stampato non sia che il modo col quale si estrinseca la volontà specifica di ledere un bene altrimenti tutelato dall'ordinamento giuridico penale (art. 345 cod. pen.) ⁽⁴²⁾.

Può dirsi, con una proposizione più generale, che i reati di post-stampa abbracciano l'uso dello stampato illecito e l'uso illecito dello stampato, e non i comportamenti con cui si comprimono o si violano, direttamente o indirettamente, le funzioni ed i diritti esercitati con lo stampato.

D) Nei reati commessi col mezzo della stampa, talvolta, « la stampa è un elemento costitutivo tipico »; più spesso « il mezzo aggiunge solo un motivo di aggravamento o comunque fornisce solo una delle ipotesi eventuali di condotta » ⁽⁴³⁾.

Rientrano nella categoria i reati previsti e puniti, nel codice penale, dall'art. 245; dall'art. 266, sec. cap., in relazione al successivo terzo cap., n. 1; dall'art. 303, in relazione all'art. 266, terzo cap., n. 1; dall'art. 501; dagli artt. 553 e 555 sempre in relazione all'art. 266, terzo cap., n. 1; dall'art. 565; dall'art. 595,

⁽⁴⁰⁾ Cfr. F. DONATO, *Nuove disposizioni sulla stampa: l'art. 20 della legge 8 febbraio 1948*, in *Arch. Pen.*, 1949, I, pag. 303; C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa cit.*, pag. 189.

L'art. 20, parlando espressamente e distintamente di « stampa » e di « pubblicazione » di periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, conferma la differenziazione tra il momento statico (stampa) e il momento dinamico (pubblicazione).

⁽⁴¹⁾ Cfr. M. MAZZANTI, *I reati elettorali cit.*, pag. 41 e segg.

⁽⁴²⁾ Cfr. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale - Parte speciale*, vol. II, Milano, 1966, pagg. 715-716; V. MANZINI, *Trattato ecc.*, vol. V, 1962, pag. 524. V. anche C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa cit.*, pagg. 191-192.

⁽⁴³⁾ P. NUVOLONE, *Reati di stampa cit.*, pag. 145. Cfr. anche C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa cit.*, pagg. 199-200; V. MANZINI, *Trattato ecc.*, vol. II, 1961, pag. 245.

sec. cap., prima ipotesi (con l'aggravamento di pena disposta con l'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47); dall'art. 656, prima ipotesi; dall'art. 661, in relazione all'art. 266, terzo cap., n. 1; dall'art. 683; dall'art. 684, in relazione all'art. 164 cod. proc. pen. ⁽⁴⁴⁾; dall'art. 685; dagli artt. 75 e 80 cod. pen. mil. guerra; dall'art. 51, primo e secondo comma, r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 1033, modificato dall'art. 2 legge 23 febbraio 1950, n. 66 ⁽⁴⁵⁾; dall'art. 201 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422 ⁽⁴⁶⁾. E vi rientrano, più in generale, tutti quegli altri reati che sono suscettivi di essere commessi col mezzo della stampa: artt. 269, 278, 290-bis ⁽⁴⁷⁾, 291, 292 ⁽⁴⁸⁾, 293, 295, 297, 298, 302, 326, 327, 336, 337, 338 ⁽⁴⁹⁾, 341, primo cap., 342, primo cap. ⁽⁵⁰⁾, 400, 402, 403, anche in relazione all'art. 406, 414, 415 cod. pen.; art. 8 legge 27 maggio 1929, n. 810; art. 1089 cod. nav.; art. 114, primo e sec. comma, T.U. di pubblica

⁽⁴⁴⁾ Cfr. L. F. MELONI, *Brevi note in margine al divieto di pubblicazione di atti di un procedimento penale*, in *Giust. Pen.*, 1963, II, col. 850 e segg. con ampi richiami di dottrina.

⁽⁴⁵⁾ Si tratta dell'offerta in vendita col mezzo della stampa di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari con nomi impropri, dell'annuncio di vendita di materie atte a fabbricare artificialmente o sofisticare le stesse sostanze o prodotti, della propaganda di formule o di altre indicazioni per la preparazione di prodotti non genuini. Una speciale responsabilità (contravvenzionale) è prevista dal terzo comma dell'art. 51 della legge n. 1033 del 1925 per il tipografo, l'editore, il proprietario del giornale e l'assuntore della pubblicità, i quali non siano in grado di precisare da chi abbiano avuto l'incarico di stampare o di pubblicare l'annuncio di cui al secondo comma (Cfr. M. BERRI e B. CORMIO, *Le frodi alimentari*, Milano, 1963, pag. 115). Questa norma manca di coordinamento con la disciplina della stampa contenuta nel codice, nella legge n. 47 del 1948 e nella « novella » n. 127 del 1958.

⁽⁴⁶⁾ Si tratta della pubblicità senza autorizzazione in materia sanitaria: cfr. Cass. 21 gennaio 1963, in *Giust. Pen.*, 1964, III, col. 75.

⁽⁴⁷⁾ Gli artt. 278 e 290 sono stati modificati e l'art. 290-bis è stato aggiunto dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317.

⁽⁴⁸⁾ Agli artt. 291 e 292 si richiama l'art. 1089 cod. nav. con un aumento di pena per i componenti dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile in territorio estero.

⁽⁴⁹⁾ Per l'art. 339, primo comma, è circostanza aggravante dei reati di cui agli artt. 336, 337 e 338 l'uso di scritto anonimo, che può ben essere a stampa.

⁽⁵⁰⁾ Nell'ipotesi di fatto commesso con scritto o disegno a stampa.

sicurezza ⁽⁵¹⁾; art. 171 legge 22 aprile 1941, n. 633 ⁽⁵²⁾; artt. 78, n. 1, 81 (modificato con l'art. 2 legge 30 luglio 1957, n. 655), 82, 86, 91, anche in relazione all'art. 131, 183, 212, 213 cod. pen. mil pace, artt. 49 cap., 70, 73, 77, 181 cod. pen. mil. guerra ecc.; art. 4, anche in relazione all'art. 6, legge 20 giugno 1952, n. 645 ⁽⁵³⁾; art. 3, n. 5, legge 20 febbraio 1958, n. 75 ⁽⁵⁴⁾; art. unico legge 10 aprile 1962, n. 165, ecc. ⁽⁵⁵⁾.

5. Prima di procedere oltre, occorre soffermarci sulla portata giuridica, tutt'altro che pacifica, del termine « pubblicazione ».

⁽⁵¹⁾ La giurisprudenza ha ritenuto che l'art. 15 della legge sulla stampa abbia regolato *ex novo* la materia della cronaca nera, per cui la pubblicazione di ritratti dei suicidi e delle persone che hanno commesso delitti è vietata solo se caratterizzata da particolari impressionanti o raccapriccianti: C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa* cit., pagg. 50-51. Cfr. Cass. Sez. Un. 15 dicembre 1951, in *Riv. It. Dir. Pen.*, 1952, pag. 288.

⁽⁵²⁾ Sotto il profilo della legittimità costituzionale della « novella » sui reati commessi col mezzo della stampa 4 marzo 1958, n. 127, si è occupata di questo reato la Corte Cost. con la sentenza 21 giugno 1960, n. 44, citata nelle note 9 e 34.

⁽⁵³⁾ L'art. 8, a sua volta, detta provvidenze cautelari speciali in materia di stampa neofascista.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. G. Rosso, *I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione*, Roma, 1960, pag. 93 e segg.

⁽⁵⁵⁾ Si veda l'art. III, lett. c), della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, cui l'Italia ha aderito con la legge 11 marzo 1952, n. 153. Ma la legge incriminatrice vera e propria, palleggiata e ripalleggiata tra i due rami del Parlamento e trascinandosi da una legislatura all'altra, non è ancora entrata a far parte dell'ordinamento giuridico-penale positivo: cfr. E. CAPALOZZA, *L'extradizione per reati di genocidio di fronte al diritto penale e costituzionale italiano*, in *Scritti giuridico-penali* cit., pag. 3 e segg. Il disegno di legge, nella presente legislatura, è stato presentato alla Camera dei deputati il 12 maggio 1964 ed approvato dalla Commissione Giustizia in sede referente il 12 marzo 1965 e dall'Assemblea il 26 gennaio 1967 (doc. n. 1360 e n. 1360 A): l'art. 8 prevede la reclusione da tre a dodici anni per la pubblica istigazione e la pubblica apologia degli atti diretti a commettere genocidio. Il disegno è ora pendente in Senato. Lo stesso giorno è stato dalla Camera approvato in seconda deliberazione il disegno di legge costituzionale che dispone l'extradizione per i delitti di genocidio, in quanto comportino deroga agli artt. 10, ult. comma, e 26, ult. comma, della Costituzione (doc. n. 1361, n. 1361 A, n. 1361 B, n. 1361 C). La prima deliberazione della Camera è del 7 ottobre 1965 e la prima del Senato è del 12 ottobre 1966. Il 14 giugno 1967, la seconda deliberazione del Senato ha concluso il processo

È da tener presente che solo « nella sua accezione statica, la stampa si identifica con la materiale operazione tipografica », mentre « nella sua accezione dinamica, è il risultato dell'operazione stessa, avente una finalità di diffusione »⁽⁵⁶⁾; e che « poichè il diritto attiene essenzialmente alla vita di relazione, l'elemento " stampa ", come mezzo esecutivo della fattispecie penale, va considerato nella sua accezione dinamica »⁽⁵⁷⁾. In quest'ultimo senso, parla della stampa l'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con la dizione: « Sono considerate stampe o stampati (...) tutte le riproduzioni tipografiche (...) in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione »⁽⁵⁸⁾.

Quand'è, dunque, che si realizza la pubblicazione? È stato ritenuto che « la nozione di pubblicazione, ai sensi della legge sulla stampa, si concreta nell'azione mediante la quale un determinato soggetto toglie la riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici dall'ambito del suo uso personale o dall'ambito editoriale, per porla a disposizione di una cerchia più o meno vasta di persone », mentre prima altro non è che « semplice composizione grafica soggetta alle più disparate determinazioni dello stampatore »⁽⁵⁹⁾. Con il che il problema non è ancora risolto, restando da stabilire i limiti dell'« ambito editoriale ». E, in proposito, è stato osservato che, allorquando gli esemplari d'obbligo degli stampati siano stati consegnati all'autorità (art. 1 cap. legge 2 febbraio 1939, n. 374), essi escono dalla disponibilità dell'editore e dello stampatore e vengono, con ciò stesso, posti a disposizione di una

di formazione legislativa (legge cost. 21 giugno 1967, n. 1, del seguente tenore: « L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio »).

⁽⁵⁶⁾ P. NUVOLONE, *I reati di stampa* cit., pag. 147.

⁽⁵⁷⁾ P. NUVOLONE, *op. e l. ult. cit.* Cfr. anche A. JANNITTI PIROMALLO, *La legge sulla stampa* cit., pag. 51 e *passim*.

⁽⁵⁸⁾ P. NUVOLONE, *op. e l. ult. cit.*

⁽⁵⁹⁾ Tribunale Trapani 21 novembre 1960, in *Arch. Pen.*, 1962, II, pag. 196 segg. (con nota favorevole di M.A. COLACCI, *Postilla in tema di « pubblicazione »*) e in *Giur. Sic.*, 1961, pag. 145 segg.

cerchia più o meno vasta di persone, realizzando, appunto, la pubblicazione ⁽⁶⁰⁾.

Si è tuttavia replicato: *a*) che « gli enti a cui gli stampati devono essere inviati non sono indeterminati, ma ben specificati dalla legge, e detti enti non devono andar confusi o identificati con le persone che li compongono »; *b*) che, per l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, « la consegna degli stampati d'obbligo deve essere fatta prima che essi siano posti in commercio o in diffusione o in distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona », sicchè « il chiaro disposto legislativo distingue la consegna (o l'invio) dalla messa in diffusione » ⁽⁶¹⁾.

La giurisprudenza della Suprema Corte, come è noto, ravvisa la consumazione nel momento e nel luogo di deposito degli stampati ai sensi del vigente d.l.lgt. 31 agosto 1945, n. 660, che ha modificato la citata legge n. 374 del 1939 ⁽⁶²⁾. E se sono, senza dubbio più che degni di attenzione e riflessione i rilievi del Manzini ⁽⁶³⁾, per il quale « l'inesattezza di questo criterio è dimostrata dal fatto che il suddetto luogo della consegna può essere diverso da quello della pubblicazione, e che la consegna di cui si tratta è prescritta solo per gli stampati editi in Italia » e « inoltre, la consegna medesima può non avvenire per dolo o colpa dello stampatore, ovvero essere ritardata », lo sono maggiormente sul piano processuale, cui, del resto, attengono,

⁽⁶⁰⁾ Cfr. G. MANGIONE, nei motivi di ricorso per cassazione, in *Giur. Sic.* ult. cit.

⁽⁶¹⁾ M. A. COLACCI, *Postilla ecc. cit.* P. NUVOLONE, *Reati di stampa cit.*, pag. 137, nota 9, ricorda che la giurisprudenza sull'art. 2 dell'Editto albertino (che corrisponde alle disposizioni dettate *ad hoc* dalla legge in vigore) riteneva necessaria per la consumazione del reato la effettiva pubblicazione e non solo la consegna degli esemplari di rito agli organi amministrativi di controllo. Cfr. anche A. JANNITTI PIROMALLO, *La legge sulla stampa cit.*, pag. 59, nota 17.

⁽⁶²⁾ Cfr. Cass. 19 maggio 1949, in *Riv. Pen.*, 1950, II, pag. 8; Cass. 9 novembre 1956, in *Riv. It. Dir. Pen.*, 1957, pag. 843; Cass. 13 ottobre 1964, in *Cass. Pen. Mass. ann.*, 1965, pag. 896, n. 1609, con nota di richiami.

⁽⁶³⁾ *Trattato ecc.*, vol. VIII, 1964, pag. 604, nota 4.

che non sul piano sostanziale, dappoichè la consegna delle copie « costituisce un dato ufficiale certo e fisso », idoneo a dimostrare la volontà e la coscienza di divulgare lo stampato e a stabilire che ne è stata fatta comunicazione a più persone ⁽⁶⁴⁾.

Ci sembra che ogni perplessità sulla sufficienza di questo atto formale e burocratico a perfezionare la pubblicazione vada a cadere, quando si ponga mente che le copie consegnate sono destinate a biblioteche e ad altre raccolte di consultazione ⁽⁶⁵⁾.

6. Meritano di essere guardati più da vicino (e richiedono una digressione) gli artt. 528, primo e secondo comma, e 725 cod. pen., con le successive modificazioni dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1951 ⁽⁶⁶⁾, i cui *nomina iuris* sono, rispettivamente, « pubblicazioni oscene » ⁽⁶⁷⁾ e « commercio di scritti, disegni o altri soggetti contrari alla pubblica decenza » ⁽⁶⁸⁾.

È, in verità, un'anomalia che nella gamma dei comportamenti materiali che si rifanno alla stampa e allo stampato, elencati nell'art. 528 cod. pen., intitolato « Pubblicazioni e spettacoli osceni » ⁽⁶⁹⁾, non figuri la pubblicazione, la quale ha

⁽⁶⁴⁾ C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa* cit., pag. 206. Cfr. anche V. MANZINI, *Trattato ecc.*, col. ult. cit., pag. 569; E. ALTAVILLA, *Delitti contro la persona*, Milano, 1934, pag. 238; G. MACGIORE, *Diritto penale*, Bologna, 1953, vol. II, pagg. 823-824.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. art. 9, nel Regolamento per l'attuazione della legge 2 febbraio 1939, n. 374, approvato con R.D. 12 dicembre 1940, n. 2052. Non c'è pubblicazione punibile, quando gli stampati mancanti delle indicazioni obbligatorie, quantunque inviati alla Prefettura, siano stati sequestrati nella tipografia: Cass. 15 gennaio 1962, in *Cass. Pen. Mass. annot.*, 1962, pag. 304, n. 518. E sono escluse dalla disciplina della stampa quelle riproduzioni indicate nell'art. 1 legge n. 47 del 1948 « destinate ad esaurire la loro funzione nella sfera dell'uso personale »: C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa* cit., pag. 135.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. Cass. 10 giugno 1964, in *Giust. Pen.*, 1965, II, col. 15.

⁽⁶⁷⁾ Sulla nozione penale dell'« osceno », v. R. VENDITTI, *La tutela penale del pudore e della pubblica decenza*, Milano, 1963, pag. 9 e segg. e *passim*.

⁽⁶⁸⁾ Sulla nozione penale di « pubblica decenza », v. R. VENDITTI, *op. ult. cit.*, pag. 41 e segg. e *passim*.

⁽⁶⁹⁾ Sulle inesatte o incomplete denominazioni specifiche dei reati, cfr. V. MANZINI, *Trattato ecc.*, vol. I, 1961, pag. 598.

una sua propria significazione e portata giuridica. Nè è corretto, dal punto di vista lessicale e filologico, parlare di pubblicazione per intendere delle attività che la pubblicazione precedono oppure seguono.

I « fatti di reato » dell'art. 528 consistono nel fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esporre, mettere in circolazione (comma primo), commerciare, distribuire, esporre pubblicamente (comma secondo) scritti, disegni, immagini (o altri oggetti osceni di qualunque specie). Alle ipotesi previste nel primo comma presiede il dolo specifico (« scopo di farne commercio o distribuzione o di esporli pubblicamente ») ⁽⁷⁰⁾, salvo a quella della messa in circolazione, che esaurisce in sè lo scopo di distribuzione: chi mette in circolazione, distribuisce e, pertanto, attua *in re* ciò che, per la generalità dei casi del primo comma, è richiesto *in voluntate*. Poichè « mettere in circolazione implica il concetto di comunicazione, consegna o conoscenza della cosa a più persone, nel senso della accessibilità alle cose stesse » ⁽⁷¹⁾, noi pensiamo che la messa in circolazione del primo comma si allinei al commercio (anche se clandestino), alla distribuzione, alla pubblica esposizione del secondo comma, che consistono nel far pervenire o nel far conoscere al pubblico gli scritti, i disegni (o gli oggetti) osceni ⁽⁷²⁾.

Insomma, il dolo specifico (fine di commercio, di distri-

⁽⁷⁰⁾ Cfr. V. MANZINI, *Trattato ecc.*, vol. VII, pag. 463.

⁽⁷¹⁾ M. MANFREDINI, *Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume - Delitti contro la famiglia*, in *Trattato* del Florian, Milano, 1934, pag. 203.

⁽⁷²⁾ *Contra*: Cass. 26 febbraio 1954, in *Riv. It. Dir. Pen.*, 1954, pag. 703: « Diverso è l'elemento soggettivo che rende punibile la messa in circolazione di oggetti osceni da quello che integra le ipotesi delittuose della distribuzione degli oggetti osceni: mentre nella prima ipotesi è richiesto il dolo specifico di fare commercio o di esporre pubblicamente le cose che formano oggetto della messa in circolazione, nella seconda ipotesi è sufficiente il dolo generico, che si concretizza nella coscienza e volontà dell'azione ». V. anche S. RANIERI, *Manuale di dir. pen., Parte speciale*, vol. III, Padova, 1952, pag. 82.

buzione anche gratuita, di pubblica esposizione) ⁽⁷³⁾ riguarda fatti che, non importando di per sè contatto esterno col pubblico o con l'ambiente, sono preparatori rispetto all'offesa al pudore, ma assumono rilevanza giuridica per la loro destinazione — realizzata e non realizzata che sia — mentre « le azioni più dirette e prossime al danno del bene protetto » ⁽⁷⁴⁾, cioè « comportamenti che realizzano di per sè la diffusione », giustificano che il legislatore se ne occupi « in quanto tali, prescindendo dai particolari scopi del soggetto attivo e richiedendo per l'esistenza del reato il semplice dolo generico » ⁽⁷⁵⁾.

La costruzione grammaticale della norma non contrasta con la necessità logica di questa esegesi, posto che la frase « ovvero mette in circolazione » è distaccata con un virgola dalla elencazione delle attività cui inerisce l'inciso « allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente ».

Il che è confermato dalla più chiara dizione dell'art. 112 del T.U. di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, che è, sia pur di poco, successivo al codice Rocco e che, probabilmente, ha inteso interpretare in guisa autentica la corrispondente norma dell'art. 528 cod. pen. Esso reca, infatti: « È vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri soggetti di qualsiasi specie contrari etc. »: dove la separazione del gruppo di ipotesi preparatorie da quella di messa in circolazione, e la limitazione del dolo specifico solo al primo gruppo è fatta

⁽⁷³⁾ Cfr. *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, Roma, vol. V, parte I, pag. 316 (Rel. Guardasigilli al progetto definitivo).

⁽⁷⁴⁾ M. MANFREDINI, *Delitti contro la moralità pubblica ecc. cit.*, pag. 282, però, secondo la comune classificazione, non dissocia, ai fini delle esclusioni del dolo specifico, la messa in circolazione dalle altre ipotesi del primo comma. Sullo stesso piano è, tra gli altri, V. MANZINI, *Trattato ecc.*, vol. VII, cit., pag. 465.

⁽⁷⁵⁾ R. VENDITTI, *La tutela penale ecc. cit.*, pag. 81. Anche per il Venditti vale l'avvertenza fatta nella nota precedente.

palese dalla diversa collocazione dell'inciso « allo scopo di farne commercio o distribuzione », con una più netta separazione tra le condotte che postulano il dolo specifico e quelle cui esso è estraneo ⁽⁷⁶⁾.

La differenziazione è la medesima per i reati previsti e puniti dagli artt. 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che, per quanto riguarda i tipi di comportamento, recepiscono l'art. 528 cod. pen., a tutela della sensibilità e impressionabilità dei fanciulli e degli adolescenti e, rispettivamente, del comune sentimento morale, dell'ordine familiare e delle contropinte psichiche al suicidio e al delitto di tutti i consociati ⁽⁷⁷⁾.

I fatti di reato dell'art. 725 cod. pen. consistono nell'esporre alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offrire in vendita oppure distribuire scritti o disegni (o qualunque altro oggetto figurato), che offenda la pubblica decenza. Si è nel campo contravvenzionale, ove l'elemento soggettivo è, indifferentemente, doloso o colposo.

7. Tenendo presente il concetto di pubblicazione secondo la definizione dell'art. 1 della legge n. 47 del 1948, dobbiamo vedere se e quali dei reati di cui agli artt. 528 cod. pen., 14 e 15 della legge n. 47 del 1948 e 725 cod. pen. siano reati commessi col mezzo della stampa. Il che è di eminente rilievo pratico, in quanto solo ai reati commessi col mezzo della stampa che, per quanto riguarda i tipi di comportamento, recepiscono

⁽⁷⁶⁾ Per i concetti di messa in circolazione e di distribuzione, v. Cass. 26 febbraio 1954 citata, per altra massima, alla nota 72: « Ai fini del primo comma dell'art. 528 cod. pen., la messa in circolazione può essere attuata anche in relazione ad un singolo oggetto e si sostanzia nel fatto che una determinata cosa sia posta fuori della sfera di custodia del detentore per entrare in quella di altro soggetto, mentre la distribuzione (di cui al secondo comma dello stesso articolo) presuppone, per la sua essenza, una pluralità di oggetti (anche copia di un unico originale) o di frammenti di un unico oggetto e si attua in modo diffusivo con la consegna a più individui ».

⁽⁷⁷⁾ Cfr. V. MANZINI, *Trattato ecc.*, vol. VII cit., pag. 434; P. NUVOLONE, *Reati di stampa* cit., pagg. 89-95; C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa* cit., pag. 79 e segg., pag. 83 e segg.

sono applicabili le norme processuali dell'art. 21 della legge n. 47 del 1948, che statuisce, al primo comma, la esclusiva competenza del tribunale ⁽⁷⁸⁾ e, al terzo comma, il rito direttissimo ⁽⁷⁹⁾, e le altre disposizioni di cui si è discusso al § 3.

Dalla premessa che non sono commessi col mezzo della stampa i reati « il cui *iter* si inizia e si esaurisce posteriormente alla stampa » ⁽⁸⁰⁾, discende che si profilano quali reati di post-stampa ed esulano dalla regolamentazione speciale, tra le manifestazioni delittuose dell'art. 528, primo e secondo comma, quelle che sono successive alla stampa (*melius* pubblicazione) e che consistono nell'introduzione nel territorio dello Stato, nella detenzione, esportazione, messa in circolazione, commercio, distribuzione, pubblica esposizione; e tutte le manifestazioni contravvenzionali di esposizione alla pubblica vista, offerta in vendita e distribuzione in luogo pubblico o aperto al pubblico previste dall'art. 725 cod. pen. (il discorso vale pure per gli artt. 14 e 15 della legge n. 47 del 1948) ⁽⁸¹⁾.

8. Altro va detto per la fabbricazione allo scopo di fare commercio o distribuzione o pubblica esposizione, ipotizzata dall'art. 528, primo comma.

⁽⁷⁸⁾ Il divieto della proroga della competenza al pretore dell'art. 31 cap. c.p.p., è diventato inattuale dopo la sentenza della Corte Cost. n. 88 del 3 luglio 1962, citata alla nota 17.

⁽⁷⁹⁾ Cfr. C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa* cit., pag. 231. Già la Cass. Sez. Un. 26 giugno 1954 in *Arch. Pen.*, 1955, II, 84, ha deciso che si proceda seguendo le comuni regole nella forma del giudizio, nel caso di connessione tra reati commessi col mezzo della stampa e altri reati.

⁽⁸⁰⁾ C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa* cit., pag. 172.

⁽⁸¹⁾ Cfr. C. CANTARANO, *op. ult. cit.*, pag. 197: « Neppure possono considerarsi commessi col mezzo della stampa i reati che presuppongono la già avvenuta formazione dello stampato: i reati di post-stampa (...). Se l'*iter* del reato si inizia e si esaurisce posteriormente alla stampa, questa costituisce un presupposto dell'azione con la quale si commette il reato e non il mezzo per commetterlo e oggetto materiale dell'azione in tal caso è lo stampato, ma è al di fuori di essa quanto nello stampato può esservi già di illecito riguardo al suo contenuto ». V. anche R. VENDITI, *La tutela penale* ecc. cit., pagg. 206-207: « I reati dei rivenditori, espositori ecc., sono reati di post-stampa e pertanto ad essi si applicano le norme ordinarie sulla competenza per materia ».

« Fabbricare » una stampa vale stampare, riprodurre con la stampa ⁽⁸²⁾ o formare « dalla materia grezza un'entità con propria fisionomia ed individualità » ⁽⁸³⁾; e consiste in « quel complesso di operazioni che sono necessarie perchè si abbia uno stampato » ⁽⁸⁴⁾. Ne consegue che il termine risulta tutt'altro che ortodosso, quando si abbia presente il sistema punitivo in tema di stampa.

Quelle operazioni si attagliano, a prima vista, allo stampatore, ma così non è, perchè il reato *de quo* non deroga alla disciplina di parte generale relativa ai reati commessi col mezzo della stampa e resta entro lo steccato degli artt. 57, 57-bis e 58 cod. pen.

Lo stampatore (intendi: il titolare dell'impresa ⁽⁸⁵⁾, chè all'esecutore materiale non compete alcun potere di scelta e di controllo ed è estraneo all'indagine sul dopo specifico, non spettando a lui la diffusione) è l'ultimo a rispondere — a cascata — del reato commesso con la stampa non periodica e non risponde affatto quando la stampa è periodica.

⁽⁸²⁾ La relazione del Guardasigilli al progetto definitivo del codice penale reca che « il concetto di fabbricazione è comprensivo dei fatti di composizione, stampa e riproduzione »: *Lavori Preparatori*, vol. V, cit., pag. 315.

⁽⁸³⁾ M. MANFREDINI, *Delitti contro la moralità* ecc. cit., pag. 202. Lo strumento meccanico o chimico è indifferente: tipografia, ciclostile, macchina dattilografica, calcografia, xilografia ecc. Sul concetto di stampato, cfr. M. MAZZANTI, *Sulla nozione di giornale*, in *Giur. Compl. Cass. Pen.*, 1954, VI, pag. 176; C. CANTARANO, voce *Stampa* cit., pag. 211. V. anche, *supra*, la nota 27. Per la giurisprudenza, cfr. Cass. 14 maggio 1960, in *Giust. Pen.*, 1961, II, col. 359. La Cass. 12 ottobre 1966, *ivi*, 1967, col. 689, n. 872, ha ritenuto che, a mente dell'art. 1 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 « si ha stampa o stampato solo quando vi sia e l'elemento oggettivo della formazione di un prodotto ottenuto con mezzi meccanici o fisico-chimici, e l'elemento soggettivo della destinazione alla pubblicazione, atto con il quale lo stampato esce dalla sfera di disponibilità dello stampatore e diviene accessibile ad un numero indeterminato di persone », per trarne la conclusione che « nella semplice distribuzione di fotografie manca l'elemento soggettivo e, quindi, l'esistenza di una stampa o stampato ».

⁽⁸⁴⁾ P. NUVOLONE, *Reati di stampa* cit., pag. 82.

⁽⁸⁵⁾ V. la nota 22.

Non è l'autore dello scritto (o disegno o immagine) a fabbricare lo stampato: se mai, egli è compartecipe necessario con chi «fabbrica», se ed in quanto abbia eseguito il disegno o l'immagine per la pubblicazione e sia consenziente alla stampa a scopo di diffusione. Chè se taluno abbia operato con l'intendimento di pubblicare senza volgere ad esecuzione il proposito e, tuttavia, la pubblicazione vi sia stata, la sua condotta non si situa in modo penalmente rilevante nella produzione dell'illecito; il che, all'opposto, si realizzerebbe, allorchè l'autore avesse consentito alla pubblicazione di uno scritto (o disegno o immagine) originariamente non destinato alla pubblicazione (corrispondenza o diario privato, annotazioni o illustrazioni d'uso personale ecc.).

E allora chi «fabbrica», si da rispondere del reato?

L'art. 7 della legge 22 aprile 1941, n. 633, attribuisce per l'opera collettiva⁽⁸⁶⁾ la tutela dei diritti d'autore a chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa, cioè al direttore, cui spetta il titolo di produttore⁽⁸⁷⁾ di quella particolare opera dell'ingegno che è il giornale o altro periodico. Norma che si rispecchia, per così dire, nell'art. 7 del contratto nazionale di lavoro giornalistico, che affida al direttore il compito di impartire ai redattori gli indirizzi politici e tecnico-professionali per lo svolgimento delle loro mansioni⁽⁸⁸⁾.

Nella stampa periodica, chi «fabbrica» è il direttore e, nella stampa non periodica, è l'editore e, subordinatamente e succedaneamente, lo stampatore.

Le stesse regole valgono per la stampa clandestina (periodica e, rispettivamente, non periodica), ove, dopo la «novella»

⁽⁸⁶⁾ V. l'art. 3 della legge n. 633 del 1941, che considera opere collettive protette «le creazioni autonome, come risultato della scelta o del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali (...) le riviste e i giornali».

⁽⁸⁷⁾ Cfr. M. MANFREDINI, *Delitti contro la moralità* ecc. cit., pag. 202.

⁽⁸⁸⁾ *Annuario della stampa italiana*, a cura della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Milano, 1960, pag. 160.

n. 127 del 1958, la responsabilità per i reati commessi col mezzo della stampa si arresta allo stampatore e non raggiunge il divulgatore.

Sarebbe stata preferibile una dizione meno problematica, in una norma, peraltro, così analitica nelle fitte e pregnanti ipotizzazioni (⁸⁹).

Quantunque « fabbricare » non sia « pubblicare, (⁹⁰), non può negarsi che l'attività di fabbricazione di scritti, disegni o immagini sia il « mezzo » col quale la risoluzione criminosa si trasferisce nel modo esterno: attività che per « la rilevanza esplicita dello scopo » (⁹¹), è sufficiente alla consumazione del reato, indipendentemente dalla circostanza che lo scopo sia raggiunto (⁹²).

Ecco perchè, a nostro avviso, la fabbricazione, qualificata dalla comprovata intenzione di commercio, di distribuzione o di pubblica esposizione (⁹³), unica tra le numerose ipotesi dell'art. 528, primo e secondo comma, cod. pen., è reato col mezzo della stampa.

Si tratta di un'attività preliminare rispetto all'offesa pubblica al pudore, che è, però, equiparata alla effettiva vulnerazione di questo bene, per la presenza del dolo specifico, con funzione anticipatrice dell'offesa. Annota il Venditti: « La fab-

(⁸⁹) *Il progetto preliminare del codice penale - Libri secondo e terzo*, Roma, 1950, ripete *ad litteram*, con l'art. 518, i precetti dei corrispondenti commi dell'art. 528 del codice Rocco.

(⁹⁰) C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa* cit., pag. 135. V. *supra* al § 5.

(⁹¹) M. GALLO, voce *Dolo - Diritto penale*, in *Enc. del diritto*, Milano, vol. XIII, 1964, pag. 795.

(⁹²) Sul dolo specifico in generale, v. M. GALLO, *op. ult. cit.*, pagg. 794-795; F. ANTOLISEI, *Manuale ecc.*, Parte generale, 1963, pag. 267.

(⁹³) Sull'assorbimento delle condotte previste dal primo comma dell'art. 528 in quelle previste dal secondo comma, cfr. R. VENDITTI, *La tutela penale ecc. cit.*, pag. 91 e segg. Sembra, tuttavia, che nel caso di « fabbricazione » qualificata dal dolo specifico, si abbia, piuttosto, l'assorbimento inverso. Sul problema in generale, ma senza esplicito riferimento all'art. 528 cod. pen., v. G. VASSALLI, *Antefatto non punibile, post-fatto non punibile*, in *Enc. del diritto* cit., vol. II, 1958, pag. 505 e segg. V. anche G. LOZZI, *Fatto antecedente e successivo*

bricazione, la importazione, la detenzione ecc. sono comportamenti di per sè privi di pubblicità, e di per sè sfuggirebbero a sanzione penale se fossero destinati ad esaurirsi nell'ambito della sfera privata del soggetto agente; ma diventano penalmente rilevanti quando vengono compiuti allo scopo di diffondere la pubblicazione (o gli oggetti osceni), cioè allo scopo di farne commercio, di farne distribuzione o di esporli pubblicamente »⁽⁹⁴⁾.

Il che non basta ad omogeneizzare le ipotesi della prima parte del primo comma, chè, se per tutte è richiesto il dolo specifico, solo nella fabbricazione l'agente provvede allo stampaggio, mentre nella importazione, nell'acquisto ecc. egli trova la stampa già fatta, *prius* rispetto all'attività e all'intenzionalità illecita. Nè allo sceveramento osta che le varie ipotesi siano accomunate in un'unica norma, perchè norme penali a più fattispecie sono frequenti nel nostro diritto⁽⁹⁵⁾, ove accade di incontrare sovente, insieme, reati commessi col mezzo della stampa e reati altrimenti commessi⁽⁹⁶⁾.

9. Il Nuvolone ha posto in crisi la tripartizione tradizionale: e non perchè l'abbia respinta, chè, anzi, ha contribuito validamente ad accreditarla, ma perchè ha impresso un diverso profilo metodologico e scientifico ai reati commessi col mezzo della stampa, promuovendo uno spostamento considerevole nell'ambito delle categorie. Egli considera commessi col mezzo della stampa i reati nei quali, pur presentandosi la stampa come un *prius* rispetto alla condotta illecita, l'interesse (penalmente)

non punibile nella problematica dell'unità e pluralità di reati, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1959, pag. 940 e segg.

⁽⁹⁴⁾ *La tutela penale* ecc. cit., pag. 76. L'a. critica che vengano richiesti, per la messa in circolazione, il dolo specifico e, per la esposizione (o, come egli dice, esibizione), il requisito della pubblicità (pag. 78).

⁽⁹⁵⁾ Cfr., da ultimo, G. VASSALLI, *Le norme penali a più fattispecie e l'interpretazione della « legge Merlin »*, in *Studi in onore di Francesco Antolisei*, vol. II, Milano, 1965, pag. 347 e segg., con ampi ragguagli di dottrina e di giurisprudenza.

⁽⁹⁶⁾ V. *supra* al § 3.

protetto sia lo stesso di quello che è offeso da una condotta illecita consistente nella pubblicazione (o, eccezionalmente, nella stampa destinata alla pubblicazione: art. 528, prima parte del primo comma, cod. pen.).

Insomma, chi in qualsiasi modo contribuisce alla conoscenza dello stampato commette un reato col mezzo della stampa, dovendosi avere riguardo all'oggettività giuridica della tutela per stabilire l'autonomia e fissare i contorni della fattispecie⁽⁹⁷⁾. E l'oggettività giuridica, ad esempio, nell'art. 528, con le integrazioni e le modifiche della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, e negli artt. 14 e 15 della legge n. 47 del 1948, è il buon costume (valutata l'oscenità secondo la sensibilità dei minori in età evolutiva; e, rispettivamente, l'educazione della coscienza dei ragazzi e degli adolescenti o il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o l'ordine pubblico (in quanto possa essere turbato dalla descrizione o illustrazione, con particolari impressionanti o raccapriccianti, di fatti reali o immaginari, atti a provocare il diffondersi di suicidi o di delitti).

Sicchè sia lo stampaggio a scopo di destinazione al pubblico, sia la effettiva destinazione al pubblico, in qualsiasi modo attuata, vanno considerati reati commessi col mezzo della stampa e soggetti alla medesima disciplina.

La costruzione è suggestiva, ma non convincente.

È suggestiva, perchè sostituisce ad una classificazione empirica, che si rifà a dati più formali che sostanziali, un'altra classificazione di impostazione ontologica: nè il Nuvolone è in contraddizione con se stesso, quando pone tra i reati di post-stampa « le azioni incriminate, di vario tipo (messa in vendita, distribuzione, diffusione, affissione) », che « attengono alla destinazione dello stampato in quanto diretto al pubblico »⁽⁹⁸⁾, facendosi egli premura di avvertire che, per questa categoria,

⁽⁹⁷⁾ P. NUVOLONE, *I reati di stampa*, cit., pag. 145 e segg.

⁽⁹⁸⁾ P. NUVOLONE, *I reati di stampa*, cit., pag. 162.

« la stampa va intesa nel senso materiale di operazione tecnica di produzione tipografica, senza rapporto alcuno con elementi teleologici o di destinazione ⁽⁹⁹⁾ ».

Non è convincente, perchè, da un lato, chiunque contribuisce, in qualsiasi modo, alla destinazione al pubblico dello stampato, col quale si realizza l'illecito, risponde già del reato a titolo di partecipazione, se ne sussistono gli estremi (art. 110 e segg. cod. pen.), e cioè commette un reato col mezzo della stampa; e, dall'altro, se la legge, con la pluralità delle fattispecie, ha voluto attrarre nel precetto e sottoporre a sanzione penale le più svariate attività, cioè ha voluto elevare quelle fattispecie a figure criminose a sè stanti, l'autonomia — salvo che nelle ipotesi di correità — deve restare ferma ed intatta. E la bussola d'orientamento per la determinazione del concetto di reato commesso col mezzo della stampa ci sembra debba essere sempre data dagli artt. 57, 57-bis e 58 cod. pen., che, perseguendo l'autore e i responsabili *ex lege* (direttore, editore, stampatore), delimitano l'estensione geografica del concetto: ai reati commessi col mezzo della stampa si applicano gli artt. 57, 57-bis e 58 cod. pen., ma non vi sono reati commessi col mezzo della stampa al di fuori di quelli ai quali essi si applichino.

Il pregio sistematico (e scientifico) più cospicuo della legge 4 marzo 1958, n. 127, per alcuni versi perplessa e persino contraddittoria ⁽¹⁰⁰⁾, è quello di avere scisso più nettamente il trattamento dei reati commessi col mezzo della stampa dai reati di post-stampa, escludendo del tutto la figura del divulgatore dal novero dei cooperatori *ex lege*, a differenza di quanto disponeva, pur limitatamente alla stampa clandestina, l'originario art. 58 cod. pen. e confinandola in territorio contravvenzionale (art. 663-bis cod. pen.) ⁽¹⁰¹⁾.

⁽⁹⁹⁾ P. NUVOLONE, *I reati di stampa*, cit., pag. 148.

⁽¹⁰⁰⁾ Cfr. E. CAPALAZZA, *Ancora sulla responsabilità obiettiva dell'editore conosciuto e non indicato*, in *Studi in onore di Francesco Antolisei* cit., vol. I, pag. 99 e segg., con richiami bibliografici.

⁽¹⁰¹⁾ Cfr. R. VENDITTI, *La tutela penale ecc.* cit., pag. 113 e segg. Sulla

Il che, se non prova che la diffusione sia *jussu legis* esclusa dall'ambito dei reati commessi col mezzo della stampa, cui, invero, non sono estranee le contravvenzioni, rivela, però, che la legge, innovando il codice, si è preoccupata di porre il diffusore, che trova lo stampato già pronto e disponibile, su un piano assai diverso di chi ha parte (intellettuale, organizzativa ecc.) alla sua formazione ⁽¹⁰²⁾: e ciò quantunque la condotta del diffusore sia o possa essere, proprio essa, la *conditio sine qua non* per la effettuazione della destinazione pubblica.

Non è escluso, beninteso, che possa esservi, in linea di fatto, una partecipazione, per le norme di parte generale, nè che il distributore possa essere, come tale, perseguito, al pari di altri soggetti agenti, allorchè la sua attività sia espressamente prevista e punita a titolo di delitto (v. l'art. 528 cod. pen.) oppure di altro (concorrente) reato contravvenzionale (v. l'art. 725 cod. pen.).

La riserva di più grave reato, con cui si apre l'art. 663-*bis*, non è diretta a rompere la cerchia degli artt. 57, 57-*bis* e 58 e ad accollare al diffusore la responsabilità per l'offesa che il contenuto della stampa clandestina possa recare ad altre norme penali, cioè a circoscrivere la contravvenzione al fatto in sè della diffusione dello stampato, perchè clandestino, indipendentemente dal reato col mezzo della stampa che esso eventualmente costituisca.

È, la riserva, una superfluità, anzi un errore, perchè la partecipazione — quando esiste — al delitto o alla contravvenzione commessi col mezzo della stampa, è disciplinata dalle cosiddette norme complementari estensive dell'art. 110 e segg.

responsabilità del rivenditore, v. Cass. 14 novembre 1961, in *Cass. Pen. Mass. annot.*, 1962, pag. 311, n. 528; Cass. 13 ottobre 1965, *ivi*, 1965, pag. 368, n. 511. V. anche *supra* al § 8.

⁽¹⁰²⁾ V. la relazione ministeriale al disegno di legge che è diventato la legge n. 127 del 1958: *Atti della Camera dei Deputati*, II Leg., doc. n. 2518, 6 novembre 1956, pagg. 3-4, ove si dà ampiamente ed acutamente ragione della eliminazione della responsabilità sussidiaria di coloro che divulgano la stampa clandestina di cui all'originario art. 58, secondo comma, cod. pen.

cod. pen.; e il concorso di reati è già previsto dall'art. 81, primo comma, cod. pen. Insomma, la partecipazione al reato commesso col mezzo della stampa (più grave o meno grave che sia, rispetto al reato dell'art. 663-*bis*) e il concorso di altro reato di post-stampa (più grave: v., per esempio, l'art. 528 cod. pen.; o meno grave: v., per esempio, gli artt. 656 e 725 cod. pen., o l'art. 9 legge 4 aprile 1956, n. 212) non escludono la sussistenza (e la punibilità) della contravvenzione dell'art. 663-*bis*).

La riserva, se mai, si giustifica solo nel quadro del post-fatto non punibile⁽¹⁰³⁾, coordinando l'art. 663-*bis* cod. pen. con l'art. 16 della legge n. 47 del 1948, che punisce con la reclusione sino a due anni (e con la multa) la pubblicazione clandestina e che assorbe il fatto della diffusione, allorchè chi intraprenda e chi diffonda la pubblicazione siano la medesima persona.

Se le persone estranee alla pubblicazione (e all'infuori della partecipazione) dovessero essere considerate autori dei reati commessi col mezzo della stampa, l'area di questi ultimi ne verrebbe smisuratamente amplificata, in guisa da includersi molti dei reati di post-stampa: qualora il bene protetto venga offeso in quanto vi sia uno stampato illecito, lo stampato diventa un elemento caratterizzante della condotta e, in senso lato ed improprio, il mezzo con cui l'offesa si estrinseca. E, all'opposto, resterebbero fuori dell'area (ed esclusi dal più severo trattamento) sia quei reati, spesso assai gravi, di post-stampa, nei quali lo stampato è l'oggetto materiale dell'attività illecita (per esempio, contro i diritti politici: elettorale, di manifestazione del pensiero, ecc.), consistenti nella distruzione, danneggiamento, deterioramento ecc. di stampati — e che fuori dell'area debbono restare⁽¹⁰⁴⁾ — sia i reati che dalla legge sono detti com-

⁽¹⁰³⁾ V. la nota 93.

⁽¹⁰⁴⁾ V'ha chi, con opinione isolata e inaccettabile, ha dilatato il concetto di oggetto materiale sino a comprendervi il mezzo o strumento del reato

messi col mezzo della stampa, ma nei quali lo stampato non è di per sè illecito, bensì lo diventa perchè carente di una autorizzazione burocratica: si pensi al citato art. 201 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, che punisce la pubblicità col mezzo della stampa (o in qualsiasi altro modo), concernente le case, ambulatori, stabilimenti di cura ecc. e la prevenzione e cura di malattie, le specialità medicinali, acque minerali ecc. ⁽¹⁰⁵⁾.

E non è tutto: chè, concettualmente, diventerebbero reati commessi col mezzo della stampa i reati omissivi dell'art. 8 della legge n. 47 del 1948, nei quali l'interesse protetto è la reputazione e la dignità di chi richiede la precisazione o la rettifica, dovuta per un obbligo giuridico non rigido, ma sottoposto a condizioni e, altresì, a valutazioni di merito, consentite al destinatario del precetto penale ⁽¹⁰⁶⁾.

E, d'altronde, si sostenne nei primi commenti alla legge sulla stampa, che sia raffigurabile la commissione col mezzo della stampa di un reato omissivo, cioè che lo stampato costituisca mezzo del reato, tanto se contiene ciò che non deve, quanto se non contiene ciò che deve contenere ⁽¹⁰⁷⁾.

(E. FERRI, *Principi di diritto criminale*, Torino, 1928, pag. 415, nota; *Id.*, *Lezioni di diritto penale*, raccolta da V. Bonfigli, Roma, 1907-1908, pag. 19); ma non può neppure concepirsi la dilatazione opposta, cioè la *reductio ad unum* dell'oggetto nel mezzo.

⁽¹⁰⁵⁾ Se il soggetto attivo effettua la pubblicazione propagandistica, si ha un reato commesso col mezzo della stampa: così la Cass. 21 gennaio 1963, in *Giust. Pen.*, 1964, III, col. 75. F. BENZI, nella nota alla sentenza. *Se il reato di pubblicità senza autorizzazione in materia sanitaria possa considerarsi « reato commesso a mezzo della stampa »*, *ivi*, ha ritenuto che si tratti di reato di stampa (*rectius* di pre-stampa), perchè violerebbe il regime di polizia della pubblicazione: « Nel caso in esame, l'autorizzazione costituisce un presupposto per la sua liceità ed attiene quindi in senso lato al regime di polizia della riproduzione: è semmai un reato di stampa, in quanto attinente alla mancanza di un presupposto per l'esplicazione della stampa medesima ».

⁽¹⁰⁶⁾ Per un ampio commento della norma, v. A. JANNITI PIROMALLO, *La legge sulla stampa* cit., pag. 93 e segg.; C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa* cit., pag. 180 e segg.

⁽¹⁰⁷⁾ Cfr. G. R., *Reati di stampa e reati commessi colla stampa*, in *Riv. Pen.*, 1948; B. CACCIA, *In tema di interpretazione dell'art. 8 della legge sulla stampa*,

Alla fin fine, adottando il criterio del Nuvolone, dovrebbero diventare commessi col mezzo della stampa tutti quei reati in cui l'uso dello stampato si ponga in conflitto con lo scopo della norma. Anche l'affissione di stampato elettorale da parte di chi non ne ha titolo oppure fuori degli spazi assegnati (art. 8, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212), perchè la *voluntas legis* di mettere paritariamente a disposizione dei candidati, dei partiti e gruppi partecipanti alla campagna elettorale (e di chiunque, non partecipando alla competizione, intende contribuire alla scelta) gli spazi *ad hoc* destinati (¹⁰⁸), viene violata con l'uso degli stampati in modo difforme da quello d'obbligo e — nel particolare senso che vi dà il Nuvolone — col mezzo della stampa. E anche la propaganda elettore effettuata con distribuzione di stampati nei giorni destinati alle votazioni ed entro il raggio di duecento metri dall'ingresso dei singoli seggi elettorali (¹⁰⁹), in quanto la legge vuole assicurare un ambiente di serenità ed evitare turbamento all'ordine pubblico e artificiose suggestioni psicologiche.

10. Gli è che il rigore dei concetti giuridici non indulge ad approssimazioni e a contaminazioni; nè la progredita e raf-

ivi, 1949, II, pag. 191. *Contra*: C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa* cit., pagg. 186-187, il quale obietta che lo stesso dovrebbe dirsi per i reati previsti dagli artt. 16, secondo comma, e 17 della legge n. 47 del 1948, poichè anche questi si concretano in una omissione di contenuto dello stampato: lo stampato non contiene le indicazioni che deve contenere: e, invece, è pacifico che si tratti di reati di stampa.

Il ragionamento del Cantarano, per la verità, non esaurisce il problema, dappoichè l'obbligo, penalmente sanzionato, delle indicazioni anagrafiche nello stampato non è sottoposto a condizioni (al pari di quello, non penalmente sanzionato, della pubblicazione della sentenza di condanna), a differenza dell'obbligo di pubblicazione delle risposte e rettifiche.

(¹⁰⁸) V. *Atti del Senato*, II Leg., n. 912, 25 gennaio 1955. L'iniziativa originaria è stata, però, del compianto prof. Piero Calamandrei, allora deputato, primo firmatario della proposta di legge: *Atti della Camera dei Deputati*, I Leg., doc. n. 2616.

(¹⁰⁹) Sul problema della pena da irrogare per l'infrazione, v. M. MAZZANTI, *I reati elettorali* cit., pag. 62 e segg.

finata elaborazione (italiana e straniera) della struttura e degli elementi del reato ⁽¹¹⁰⁾ si presta alla bisogna.

Tutela giuridico-penale e mezzo del reato appartengono a differenti categorie concettuali.

La tutela giuridico-penale si rifà all'oggetto giuridico del reato, vale a dire all'oggetto dell'offesa, la cui esistenza va a coincidere con l'esistenza stessa del reato ⁽¹¹¹⁾, realizzato con qualunque modalità (nell'esempio dell'art. 528 cod. pen., sia mediante scritti, disegni o immagini, od altri oggetti, sia mediante pubblici spettacoli teatrali o cinematografici ecc.).

Il mezzo del reato è una modalità dell'azione e, se è previsto come tale nella fattispecie legale (es.: artt. 420, 438, 660 cod. pen. ecc.), è un elemento autonomo di essa; altrimenti, è un semplice concreto atteggiamento della condotta illecita ⁽¹¹²⁾.

Quando le leggi penali parlano di « mezzo », intendono il « mezzo » e non altro. Unitariamente e coerentemente: nelle varie disposizioni di parte speciale e, ancora, in altre di parte generale (art. 70, n. 1, cod. pen.; art. 133, primo comma, n. 1, cod. pen.), che, tutte, ricomprendono il mezzo tra le modalità dell'azione (accanto alla natura, alla specie, all'oggetto, al tempo, al luogo ecc.) ⁽¹¹³⁾.

⁽¹¹⁰⁾ Cfr. da ultimo: F. GIANNITI, *L'oggetto materiale del reato*, Milano, 1966, con ampia ed aggiornata bibliografia.

⁽¹¹¹⁾ Cfr. F. GIANNITI, *op. ult. cit.*, pag. 176.

⁽¹¹²⁾ Cfr. F. GIANNITI, *op. ult. cit.*, pag. 54 e nota 45. Per il MASSARI, *Il momento esecutivo del reato*, Pisa, 1923, pag. 197, il mezzo è « la qualità dell'azione ». Cfr. anche, tra gli altri: F. ANTOLISEI, *L'azione e l'evento nel reato*, Milano, 1928; pagg. 101-103; G. DELITALA, *Il « fatto » nella teoria generale del reato*, Padova, 1930, pag. 220; F. ALIMENA, *La questione dei mezzi inidonei nel tentativo*, Roma, 1930, pagg. 65-67; R. PANNAIN, *Gli elementi essenziali e accidentali del reato*, Roma, 1936, pagg. 195-197; C. PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1955, *passim*; L. SCARANO, *Il tentativo*, Napoli, 1960, pag. 262.

⁽¹¹³⁾ Sull'oggetto del reato, oltre alla citata monografia del Gianniti, v. T. DELOCU, *La loi pénale et son application*, I, Universités Égyptiennes, 1956-1957, *passim*.

11. È da avvertire, peraltro, che la Suprema Corte è decisamente orientata nel senso che « si serve della stampa come mezzo di più ampia ed accessibile diffusione del pensiero non solo chi stampa una pubblicazione, ma anche chi si serve di stampa impressa da altri », per cui debbonsi considerare commessi col mezzo della stampa, (con la competenza ed il rito dell'art. 21 della legge n. 47 del 1948) anche i reati che si concretano nel fatto di acquistare, detenere, porre in circolazione ecc. una pubblicazione oscena (art. 528 cod. pen.) o contraria alla pubblica decenza (art. 725 cod. pen.)⁽¹¹⁴⁾.

Insomma, la Cassazione, in quanto colloca tra i reati commessi col mezzo della stampa quelli che, presupponendo la pubblicazione, sono posti in essere da persone alla pubblicazione estranee, adotta il criterio del Nuvolone circa l'oggetto della tutela (pudore o pubblica decenza). E spiega che si tratta di « un interesse diverso da quello che la legge tutela con il subordinare a particolari formalità la stampa di scritti o di disegni e la pubblicazione degli stessi, con il prescrivere l'inserimento di particolari indicazioni negli stampati »⁽¹¹⁵⁾.

Non ripeteremo le riserve e le critiche che ci siamo permessi muovere al Nuvolone; epperò dobbiamo obiettare alla Suprema Corte che l'alternativa non è solo tra i reati di pre-stampa e i reati commessi col mezzo della stampa: esclusa la violazione delle formalità per la pubblicazione (reati di pre-stampa), si può avere (e qui si ha) un reato di post-stampa. Non v'è dicotomia, bensì tricotomia.

⁽¹¹⁴⁾ Cfr. Cass. 7 ottobre 1955, con nota adesiva di M. MAZZANTI, *Reati di stampa e reati commessi a mezzo della stampa - Rito e competenza*, in *Giust. Pen.*, 1956, III, 340; Cass. 30 giugno 1958, *ivi*, 1958, II, 1091; Cass. 9 marzo 1960, *ivi*, 1961, II, 49; Cass. 16 novembre 1964, in *Cass. Pen. Mass. annot.*, 1965, pag. 352, n. 622. *Contra*: Cass. 3 giugno 1957, in *Riv. Pen.*, 1958, pag. 35; R. VENDITI, *La tutela penale ecc. cit.*, pagg. 206-207, con riferimento, però, ai fatti commessi dai semplici rivenditori, espositori ecc.

⁽¹¹⁵⁾ Cfr. la sentenza 9 marzo 1960, citata nella nota precedente.